

COMUNE DI CORTONA

PROVINCIA DI AREZZO

SCRITTURA PRIVATA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CORTONA E L'A.S.L. 8 PER LA
GESTIONE DEL CANILE SANITARIO INTERCOMUNALE POSTO IN
LOCALITA' OSSAIA DI CORTONA.

L'anno duemilauno il giorno del mese di
.....nella residenza municipale

TRA

1. Dott. ALFREDO GNERUCCI, nato a CORTONA IL 26.8.1951 nella
sua qualità di Dirigente del Comune di Cortona , domiciliato
per la funzione presso il Palazzo Municipale di Cortona, il
quale dichiara di agire in questo atto in nome, per conto e
nell'interesse del Comune che rappresenta in esecuzione della
L. 142/90 e della L. 427/97 (codice fiscale Comune:
00137520516),

2. Sig. ETTORE BARNESCHI nato a Arezzo il 26.03.1958 nella
sua qualità di VETERINARIO DIRIGENTE Delegato a rappresentare
l'Azienda USL 8 di Arezzo il quale dichiara di agire in
questo atto in nome per conto e nell'interesse dell'Azienda
A.S.L. 8 summenzionata;

PREMESSO

CHE la legge 281/91 "legge quadro in materia di animali
d'affezione e prevenzione del randagismo" prevede specifiche
competenze per Comuni ed A.S.L. in merito alla gestione del

randagismo e dei canili municipali ;

CHE la Regione Toscana ha recepito la sopracitata legge ed ha promulgato la L.R. 59/2009 "Norme per la tutela degli animali";

VISTE le circolari Min. San. N. 99 e la circolare della Regione Toscana n. 37 del 2.10.1995;

VISTO il protocollo Anci-Usl del 9.12.1996;

CONSIDERATO

CHE i Comuni della Zona Valdichiana Aretina hanno realizzato nel territorio del Comune di Cortona un canile municipale secondo i criteri stabiliti dalla legge 281/91 a cui affluiscono tutti i cani catturati nella zona della Valdichiana Aretina;

CHE tale realizzazione è stata promossa con un Accordo di Programma sottoscritto l'11.9.1996 tra i Comuni di Cortona, Foiano, Castiglion Fiorentino, Marciano e Lucignano, e approvato ai sensi e per gli effetti della L. 142/90 e pubblicato sul BURT n. 12 del 26.1.1997;

che con deliberazione n.7 del 3.3.2008 della conferenza di zona i comuni hanno deliberato di ripartire l'ammontare delle spese ,come già indicato in tutti gli atti precedenti e in ottemperanza dell'accordo di programma sopracitato, e che il Comune di Cortona rappresenta il comune capofila ed unico soggetto delegato alla firma dell'atto ed all'erogazione della somma;

Che l'amministrazione comunale di Cortona in accordo con i comuni anzidetti affida all'azienda sanitaria usl 8 di arezzo nell'UF di sanità pubblica veterinaria della zona valdichiana aretina che vi provvederà attraverso proprie strutture e dipendenti, le seguenti attività:

- controllo della salute degli animali introdotti ed eventuali trattamenti profilattici e terapeutici tesi a garantire il benessere degli animali;
- gestione delle richieste di cattura animali
- gestione riconsegne affidamenti ed adozioni
- attività di primo soccorso in ambito diurno

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Amministrazione comunale di Cortona, in accordo con i Comuni anzidetti che adotteranno, per quanto loro compete, i provvedimenti analoghi, affida all'azienda sanitaria usl 8 di arezzo nell'UF di sanità pubblica veterinaria della zona valdichiana aretina che vi provvederà attraverso proprie strutture e dipendenti, le seguenti attività:

- controllo della salute degli animali introdotti ed eventuali trattamenti profilattici e terapeutici tesi a garantire il benessere degli animali;
- gestione delle richieste di cattura animali

- gestione riconsegne affidamenti ed adozioni
- attività di primo soccorso in ambito diurno

ART. 2

L'Amministrazione comunale di Cortona per le prestazioni di cui all'art. 1 si impegna a corrispondere la cifra di euro 10.000 iva compresa con quote semestrali rendicontate dal servizio veterinario.

I rendiconti anzidetti sono determinati dall'applicazione delle tariffe relative alla gestione complessiva dell'attività connesse;;

ART. 3

L'A.S.L. 8 attraverso i suoi uffici competenti renderà semestralmente le attività attraverso l'invio di tabulati inerenti il numero dei cani ospitati, di quelli catturati e di quelli affidati e/o ceduti, la cui cura spetta per competenza al comune di Cortona in esecuzione a quanto disciplinato dall'accordo di programma già citato e in esecuzione al provvedimento deliberativo della presente convenzione

ART. 4

La presente convenzione ha durata per l'intero 2011 e si intende rinnovabile annualmente salvo disdetta data con preavviso di almeno tre mesi.

ART. 5

Letto, approvato e sottoscritto

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PER LA A.S.L. 8

IL SEGRETARIO GENERALE

www.Albopretorionline.it 27/06/17